

IL CANCELLIERE CI
Rosalba De Napoli

N. 11173/09 RGNR
N. 1637/09 RG.G.I.P.

N. 1511/09 Reg. Sent.
data deposito 7/7/2009
data irrevocabilità
N. Reg. Esec.
N. Campione penale
Redatta scheda il



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZA
(ARTT. 438, 442, 533, 535 CPP)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr. Sante Spinaci
all'udienza del 17/6/2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguinte

SENTENZA

nei confronti di:

1) nato a Roma il [redacted] presente
attualmente agli arresti domiciliari – arresto di P.G. del 4/3/2009 – misura GIP Roma del
7/3/2009
Difensore di Fiducia: Avv. Stefano Troiano via Buccari 3 Roma presso il quale l'imputato
ha eletto domicilio

2) nato a Roma il [redacted] 4 presente
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli – misura GIP
Roma 7/3/2009 – arresto 7/3/2009
Difensore di fiducia: Avv. Marcello Bertucci


Imputati
(v. allegato)

ALLEGATO

IMPUTATI

del delitto previsto dagli artt. 110, 99 comma 4° c.p., 73 comma 1°, 80 lett. b) D.P.R. n. 309/90 in riferimento all' art. 112 n. 4) c.p., perché in concorso con [redacted] ed il minore [redacted], senza l' autorizzazione di cui all' art. 17, cedevano a [redacted] gr. 3,5 circa di sostanza stupefacente tipo hashish.

Con la recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio
Roma 04/03/2009



h

Conclusioni delle Parti:

P.M: ritenuto il fatto lieve di cui, al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 condanna dell'Eusepi ad anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa e del Fontana ad anni tre di reclusione ed euro 9.000 di multa;

Difesa : assoluzione; in subordine esclusione dell'aggravante contestata e riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73; non applicazione della recidiva, concessione delle attenuanti generiche, minimo pena;

Difesa : esclusione dell'aggravante, non applicazione della recidiva, concessione delle attenuanti generiche, minimo pena; dissequestro somma.

Motivi della decisione

A seguito di richiesta del P.M. il GIP con decreto del 24/3/2009 disponeva il giudizio immediato nei confronti dell'... e del ... dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere del reato loro ascritto in rubrica.

Sia l'... che il ... richiedevano il giudizio abbreviato, condizionato per l'... all'espletamento di perizia psichiatrica. All'udienza camerale del 22/4/2009 veniva disposto procedersi al giudizio abbreviato nei confronti di entrambi gli imputati e quindi affidato incarico di perizia psichiatrica sulla persona dell'... (udienza 22/4/2009).

Il perito dott. ... depositava in data 11/6/2009 relazione di perizia concludendo per la sussistenza del vizio parziale di mente dell'... al momento del fatto.

All'odierna udienza, sentito il perito che illustrava le sue conclusioni, le Parti concludevano come da verbale.

Dagli atti di indagine – pienamente utilizzabili attesa la scelta del rito – emergono elementi certi in ordine alla penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.

Il 4/3/2009 (cfr verbali di arresto, perquisizione e sequestro) Ufficiali di P.G. dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro – Nucleo Operativo effettuavano un servizio di osservazione dinanzi al Centro giovanile denominato "Autonomia operaia 32" nel quale si svolge attività ricreativa e di ristorazione. Alle ore 16,30 i Militari vedevano un giovane – successivamente identificato in ... – che veniva avvicinato da ...

e dal minore ..., entrambi noti agli operanti in quanto gravati da precedenti di polizia per reati relativi a stupefacenti, con i quali il ... intraprendeva una breve conversazione in prossimità dell'intersezione tra via dei Volsci e via degli Equi. Il ... ed il ... gli indicavano quindi di attendere nei pressi del Centro giovanile e poco dopo si allontanavano entrando nell'edificio ubicato al civico 39.

Dopo circa 10 minuti – nel corso dei quali il ... si allontanava rimanendo fuori del campo visivo dei Militari – il ... usciva dal predetto edificio e si avvicinava, unitamente ad altra persona già presente in strada e poi identificata nell'..., all'ingresso del centro sociale ed appoggiare qualcosa (poi rivelatasi hashish) sulla ringhiera di un vaso di fiori. Una volta ricomparso il ..., il ... gli indicava quanto prima appoggiato sulla fioriera e il ... lo raccoglieva, consegnando delle banconote nelle mani del suo interlocutore.

Mentre era in corso la predetta operazione, interagiva con il [redacted] anche l'S [redacted], il quale, dopo aver brevemente interloquuto con il [redacted], gli consegnava qualcosa (rivelatasi poi essere stupefacente) ricevendo in cambio una banconota.

Il [redacted] quindi si allontanava sulla Tiburtina e a quel punto i Carabinieri lo fermavano e procedevano al suo controllo nel corso del quale il [redacted] consegnava loro vari frammenti di hashish del peso complessivo di grammi 3,5.

Nel frattempo altri Carabinieri proseguivano il servizio di osservazione, notando che il [redacted] continuavano a parlare tra loro e passeggiare lungo via dei Volsci fino a quando non ricompariva il [redacted] che si avvicinava ai due e riceveva dalle banconote, allontanandosi poi lungo via dei Volsci.

I Carabinieri a quel punto intervenivano bloccando e procedendo all'arresto dell' [redacted] e del [redacted] quest'ultimo messo a disposizione del Procuratore per i minorenni) i quali nel corso della perquisizione personale venivano trovati in possesso rispettivamente delle somme di 200 euro e di 30 euro mentre il [redacted] riusciva a dileguarsi nelle vie adiacenti.

Il [redacted] - che confermava l'acquisto della sostanza stupefacente notato dai Militari - nel corso della immediata individuazione fotografica riconosceva con certezza il come la persona con la quale aveva svolto la trattativa iniziale volta all'acquisto dello stupefacente.

Veniva quindi emessa in data 7/3/2009 dal GIP nei confronti del [redacted] la misura cautelare della custodia in carcere eseguita lo stesso giorno.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il [redacted] si avvaleva della facoltà di non rispondere.

L' [redacted] nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto ammetteva di aver venduto al [redacted] hashish per 20 euro, mentre negava di aver partecipato alla vendita dell'hashish unitamente al minore ed al [redacted], sostenendo di aver agito autonomamente.

Il [redacted] nel corso delle spontanee dichiarazioni rese nel corso dell'odierna udienza ha negato l'addebito, sostenendo che il giorno del fatto, mentre era in compagnia della moglie invalida, aveva incontrato casualmente nei pressi del collettivo di via dei Volsci alcuni ragazzi, amici del figlio, tra cui il [redacted]; nell'occasione si era avvicinato loro un ragazzo che cercava del "fumo", lamentandosi di truffe relative ad asserite precedenti cessioni, e lui lo aveva allontanato; aveva poi accompagnato la moglie dalla suocera e poi lui era sceso dal palazzo per andare a trovare una conoscente e poi si era recato con i familiari in un bar della zona.

Dalla consulenza tecnica espletata dal P.M. è emerso che il materiale sequestrato al [redacted] è costituito da frammenti di sostanza stupefacente di tipo hashish di grammi netti 3,567 con principio attivo di Delta -8- THC del 4,8% pari a 171 mg per circa 6 dosi singole medie.

I dati processuali sopra ricordati compongono un quadro probatorio univocamente dimostrativo della sussistenza nei confronti degli imputati degli estremi del reato loro contestato, sia pur nei termini che poi saranno precisati.

Militano in tal senso le circostanze - sopra ampiamente illustrate - direttamente notate dai Carabinieri sulle modalità e sullo sviluppo dei contatti (trattative, ruoli, modalità della consegna dello stupefacente, consegna del denaro all' [redacted] nonché al [redacted] e da quest'ultimo al [redacted] tra gli imputati - ed il [redacted] e l'acquirente [redacted], il rinvenimento della sostanza stupefacente in possesso di quest'ultimo, le ammissioni dell' [redacted] e le stesse dichiarazioni del [redacted] (relativamente all'oggetto della richiesta

del [redacted]), l'individuazione del [redacted] da parte del [redacted] e le sue precise dichiarazioni in ordine all'acquisto dello stupefacente.

Il [redacted] ha riferito infatti che, recatosi in via dei Volsci per l'acquisto - per uso personale - di hashish (come già effettuato altre volte), veniva fermato da una persona (identificata poi nel [redacted]) che stava in compagnia di un ragazzo) che gli chiedeva se avesse bisogno di "fumo" e alla sua risposta affermativa lo aveva invitato a recarsi presso il centro sociale dove di lì a poco sarebbe giunto il ragazzo che stava con lui a portare lo stupefacente; quindi prelevava al bancomat il denaro occorrente e recatosi nei pressi del centro sociale veniva contattato dal ragazzo ([redacted]) che gli indicava lo stupefacente da prendere sulla ringhiera della fioriera; preso l'hashish consegnava al [redacted] 2 banconote da 20 euro e d una da 10 euro. Mentre ultimava l'acquisto dello stupefacente dal [redacted], si avvicinava un'altra persona - identificata appunto nell' [redacted] - il quale gli chiedeva se volesse acquistare un'altra "stecca" da 20 euro e alla sua risposta affermativa riceveva dall' [redacted] l'hashish consegnandogli 20 euro.

Quanto riferito dal [redacted] smentisce definitivamente la tesi difensiva del [redacted] mentre avvalorata - unitamente alle emergenze del servizio di osservazione dei militari - quella dell' [redacted] circa l'autonomia della condotta di spaccio dello stupefacente rispetto a quella posta in essere dal [redacted] e dal [redacted] posto che l' [redacted] non partecipò alla trattativa iniziale tra il [redacted] il [redacted] ed il [redacted] (anche i Militari rilevarono la sua autonoma presenza in strada solo successivamente ai contatti tra gli altri) e si inserì solo occasionalmente ed in modo indipendente nella fase finale dell'altra cessione per proporre direttamente al [redacted] l'acquisto dello stupefacente di cui era in possesso, consegnandoglielo direttamente e ricevendo direttamente il denaro. Anche la sua presenza al momento della consegna del denaro dal [redacted] ai [redacted], rilevata dai Militari, non assume nel contesto complessivo valenza significativa di partecipazione o contributo agevolativo della cessione organizzata dal [redacted] ed eseguita materialmente dal [redacted] la cui azione va ricollegata unicamente alle direttive ed indicazioni iniziali del [redacted].

Va quindi escluso il concorso dell' [redacted] con il [redacted] ed il minore [redacted] nella cessione dell'hashish e quindi per l' [redacted] anche l'aggravante contestata di cui all'art. 80 comma 1 lett. B) DPR 309/90.

I fatti di cessione, nel quadro di una valutazione globale della fattispecie, vanno ritenuti di lieve entità, specificamente in considerazione della modestia del quantitativo di hashish ceduto (un frammento di hashish per l' [redacted] corrispondente a 20 euro - e cioè una o due dosi - e altri frammenti per il [redacted] corrispondenti a 50 euro - e cioè quattro o cinque dosi) non potendosi considerare al riguardo quale elemento oggettivamente ostativo alla concessione dell'attenuante per il [redacted] la circostanza aggravante di cui all'art. 80 co 1 lett b) DPR 309/90 in riferimento all'art. 112 n. 4 c.p.p. (cfr Cass. Sez 6 sent 9579 del 17/6/1999, Caruso e Cass. Sez 6 del 17/4/1998 Piccardi in tema di aggravante di cui all'art. 80 lett a; Cass. Sez 6 sent 10947 dell'8/7/1993 Cappelli in tema di aggravante di cui alla lettera g dell'art. 80).

Vanno concesse le attenuanti generiche ai fini dell'adeguamento della pena al fatto, per le quali (l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 è ad effetto speciale e quindi rientrante nella disciplina di cui all'art 63 co 3 c.p. con esclusione quindi del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. - cfr Cass. Sez IV 25/10/1991 n 10784 Floccari; Cass. Sez III

64

n 1720 del 7/6/2007) è possibile un giudizio di sola equivalenza alla recidiva specifica reiterata (da ritenersi nella fattispecie, essendo i fatti in contestazione espressione di attuale e più accentuata pericolosità sociale degli imputati) e per il [redacted] anche all'aggravante contestata di cui all'art. 80 DPR 309/90, sussistente pacificamente nella fattispecie atteso che gli elementi probatori sono univocamente dimostrativi della circostanza che lo stesso si è avvalso del contributo del minore [redacted] per la commissione del reato.

Per [redacted] infine va ritenuta la diminuzione del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. in considerazione dei risultati degli accertamenti del perito dott. [redacted] che ha condivisibilmente concluso per l'esclusione parziale della capacità di volere in considerazione della patologia da cui l' [redacted] è affetto - denominabile *Sindrome Psicorganica* - derivante da quella ischemica cerebrale manifestatasi con l'ictus del 2007.

Quanto alla pena, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa congrua:

-per [redacted] quella di anni uno mesi due di reclusione ed euro 2000 di multa (pena base anni due mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ridotta ad anni uno mesi nove di reclusione ed euro 3000 di multa per la diminuzione ex art. 89 c.p., ulteriormente ridotta ad anni uno mesi due di reclusione ed euro 2000 di multa per la diminuzione ex art. 89 c.p.);

-per [redacted] quella di anni tre mesi tre di reclusione ed euro 9000 di multa con le attenuanti equivalenti alla recidiva e all'aggravante, ridotta ad anni due mesi due di reclusione ed euro 6000 di multa per la diminuzione ex art. 442 c.p.p..

Consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali e singolarmente di custodia cautelare.

Va applicata al [redacted] e all' [redacted] la misura di sicurezza della vigilata di un anno a pena espiata dovendo formularsi nei loro confronti un sicuro giudizio di pericolosità sociale in considerazione dei plurimi precedenti penali specifici.

Va disposta la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro quale corpo di reato.

Va disposta la confisca della somma sequestrata all' [redacted] nell'importo di euro 20, essendo verosimile la provenienza della restante parte dalla pensione riscossa lo stesso giorno dal medesimo come da documento prodotto dalla Difesa, somma residua sulla quale peraltro dovrà permanere il vincolo a garanzia dei crediti di cui all'art. 316 c.p.p. ex art. 262 c.p.p.

Va disposta la sospensione del termine di durata della custodia cautelare ex art. 304 co 1 lett c)bis c.p.p. durante il termine indicato per il deposito della motivazione.

L'istanza di revoca o sostituzione della misura avanzata nell'interesse di [redacted] va rigettata come da dispositivo

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 cpp.

-Dichiara [redacted] colpevole del reato ascrittogli limitatamente alla cessione di dosi di hashish per il valore di 20 euro, esclusi il concorso con [redacted] e con il [redacted] e l'aggravante di cui alla lettera b) dell'art. 80 del DPR 309/90 e per l'effetto, ritenuto il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309/90, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed applicata la diminuzione del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 c.p. e quella di cui all'art. 442 c.p.p., lo condanna alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 2000 di multa;

-dichiara [redacted] colpevole del reato ascrittogli limitatamente alla cessione di un numero di dosi di hashish per il valore di 50 euro e per l'effetto, escluso il concorso con [redacted], ritenuto il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, lo condanna alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 6000 di multa.

Condanna [redacted] e [redacted] al pagamento delle spese processuali e singolarmente di custodia cautelare.

Visti gli artt. 228 e 230 c.p.

Dispone che l'[redacted] ed il [redacted], a pena espiata, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di un anno;

Ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.


Ordina la confisca della somma in sequestro limitatamente all'importo di 20 euro e il mantenimento del sequestro sul residuo importo a garanzia dei crediti di cui all'art. 316 c.p.p.

Indica per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

Visto l'art. 304 comma 1 lett c) bis ordina la sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303 durante il termine indicato per il deposito della motivazione.

Rigetta l'istanza di revoca o sostituzione della misura avanzata nell'interesse di [redacted] permanendo inalterate le esigenze cautelari già evidenziate nell'ordinanza applicativa e in particolare quelle di cui all'art. 274 lett c) c.p.p. in considerazione della personalità dell'[redacted] negativamente connotata dalle circostanze del fatto e dai precedenti penali.

Roma 17/6/2009



Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Dr Sante Spinaci

Sante Spinaci

Depositato in Cancelleria

Oggi, 07 LUG, 2009



IL CANCELLIERE CI
Dott. Gregorio ESPOSITO